



Le Zone Economiche Ambientali (ZEA)



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sostegno alle zone economiche ambientali

DECRETO 27 novembre 2020 - (GU n.11 del 15-1-2021)

Cosa sono le ZEA?

Le **Zone Economiche Ambientali (ZEA)** corrispondono ai parchi nazionali e prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per i comuni ricadenti nelle aree del parco e per chi volesse aprire al loro interno attività imprenditoriali, chiaramente ecosostenibili.

Cosa prevede il decreto ristori?

Il decreto istituisce un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il riconoscimento di un contributo straordinario alle attività economiche operanti nelle ZEA, **che svolgano attività economiche eco-compatibili.**

A chi spetta?

Possono presentare la domanda di concessione del contributo straordinario i soggetti beneficiari che hanno subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19:

- a) le micro e piccole imprese;
- b) le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- c) le guide del parco riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

I soggetti beneficiari devono:

- a) avere sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta;
- b) essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) avere sofferto una riduzione del fatturato.

Le micro e piccole imprese devono:

- a) svolgere attività economica eco-compatibili di cui all'art. 4 del presente decreto;
- b) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- c) non essere in stato di scioglimento, liquidazione, concordato.

Cosa vuol dire attività economica eco-compatibile?

Le micro e piccole imprese svolgono **attività economica eco-compatibile** ove in possesso di una delle seguenti **certificazioni**:

- a) sistema di ecogestione e audit **Emas**, di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- b) marchio di qualità ecologica dell'Unione europea **Ecolabel**, di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;
- c) sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale **UNI EN ISO 14001**;
- d) sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma internazionale **UNI CEI EN ISO 50001**;
- e) regimi di qualità per **prodotti biologici**, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- f) certificazioni di catena di custodia **FSC** (Forest Stewardship Council) e **PEFC** (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes);
- g) certificazione Carta europea per il turismo sostenibile (**CETS**) Fase II.

A quanto ammonta il ristoro?

Il fondo è ripartito, sino ad esaurimento delle risorse, tra tutti i beneficiari che ne facciano richiesta e che risultano ammissibili, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere compilata in via telematica sul portale dedicato:



dal 15 febbraio 2021 al 15 marzo 2021



<https://www.contributozea.it>